

## Ricerca avanzata - visualizza documenti

n. 1/2021 (genajo-febbraio)  
Consistenza: 469.463 documenti

>Presentazione

>Organizzazione

>Ricerca avanzata

>Navigazione

>>Autori/Curatori

>>Classificazione

>>Periodici

>>Storico degli aggiornamenti  
dal 2009

Corasaniti, Giuseppe

**L'imposta sostitutiva nelle operazioni straordinarie**  
in **Rassegna tributaria**, 2008, fasc. 3, pagg. 662-679  
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)

*TRIB. 3.0. IMPOSTE DIRETTE; Operazioni societarie straordinarie* [ ---> lista gerarchica]

*TRIB. 3.0. IMPOSTE DIRETTE; Imposte sostitutive* [ ---> lista gerarchica]

**Sommario:** 1. Considerazioni introduttive sull'imposta sostitutiva di cui all'art. 176 comma 2 ter d.p.r. 917/1986. - 2. La possibilità di estendere il regime sostitutivo anche al soggetto conferente. - 3. Ambito oggettivo di applicazione del comma 2 ter dell'art. 176 d.p.r. 917/1986. - 4. L'imposta sostitutiva e le operazioni di fusione e scissione. - 5. Considerazioni sull'applicabilità dell'art. 37 bis del d.p.r. 600/1973. - 6. Regime transitorio e considerazioni conclusive.

*l. 24 dicembre 2007, n. 244* [ ---> testo]

*art. 2 comma 25 l. 24 dicembre 2003, n. 350* [ ---> testo]

*art. 176 comma 2 ter d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917* [ ---> testo]

*art. 37 bis d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600* [ ---> testo]

>>>Document delivery via:

>>>Cerca su:



**Come citare il contributo in una bibliografia:**

**Stile APA:**

Corasaniti, G. (2008). L'imposta sostitutiva nelle operazioni straordinarie. *Rassegna tributaria*, (3), 662-679.

**Stile MLA:**

Corasaniti, Giuseppe. "L'imposta sostitutiva nelle operazioni straordinarie." *Rassegna tributaria* 3 (2008): 662-679. Print.

**Stile DoGi:**

G. Corasaniti. *L'imposta sostitutiva nelle operazioni straordinarie*, in *Rassegna tributaria*, 2008, 3, pp. 662-679.

DoGi-Dottrina Giuridica

Banca dati on-line bimestrale (ISSN 2240-7448)  
Via dei Barucci 20 - 50127 Firenze  
Ph. +39 055 43995; fax +39 055 4399605  
e-mail: elisabetta.marinai@igsg.cnr.it

English

## Biblioteca: Riviste » Risultati » L'IMPOSTA SOSTITUTIVA NELLE ...

A A A

Il tuo ar

Rassegna Tributaria, 3 / 2008, p. 662

Archivia

Annota

Leggi do

Docume

## L'IMPOSTA SOSTITUTIVA NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

di Giuseppe Corasaniti

**SOMMARIO:** 1. Considerazioni introduttive sull'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-ter, del Tuir - 2. La possibilità di estendere il regime sostitutivo anche al soggetto conferente - 3. Ambito oggettivo di applicazione del comma 2-ter dell'art. 176 del Tuir - 4. L'imposta sostitutiva e le operazioni di fusione e scissione - 5. Considerazioni sull'applicabilità dell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 - 6. Regime transitorio e considerazioni conclusive.

## Sintesi

La legge finanziaria per il 2008 ha introdotto importanti novità in tema di operazioni straordinarie e in particolare in tema di conferimenti aventi ad oggetto aziende. La più importante novità è stata l'introduzione di un'imposta sostitutiva al fine di riallineare i valori fiscali a quelli civili a seguito di tali operazioni. Tale modifica, pur riconoscendo il carattere strutturalmente neutrale anche per l'operazione di conferimento d'azienda, sembra più dettata da esigenze di semplificazione e di gettito che dall'esigenza di ricostruire un sistema di tassazione delle operazioni straordinarie il più possibile coerente con il loro fine esclusivamente riorganizzativo.

1. Considerazioni introduttive sull'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-ter, del Tuir - La L. n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) ha apportato rilevanti modifiche nella disciplina fiscale dei conferimenti aventi ad oggetto aziende e più in generale nella disciplina delle operazioni straordinarie. Nello specifico, il comma 46 dell'art. 1 della legge finanziaria del 2008 ha previsto il pagamento di un'imposta sostitutiva per eliminare i disallineamenti tra i valori civili e i valori fiscali relativamente ad alcuni beni aziendali ed in particolare a quelli iscritti nello stato patrimoniale nel comparto delle immobilizzazioni. Peraltro, in virtù del rinvio, espressamente operato dagli artt. 172 e 173, tale possibilità, inserita nel comma 2-ter dell'art. 176 del Tuir, è concessa anche per le operazioni di fusione e scissione, allo scopo di attribuire rilevanza fiscale agli eventuali disavanzi scaturenti, appunto, da codeste operazioni.

Il nuovo regime normativo prevede, quindi, per tutte le operazioni di conferimento aventi ad oggetto aziende, quale unico ed esclusivo regime impositivo applicabile, quello di neutralità fiscale, già disciplinato dall'art. 176 del Tuir. A tal fine, infatti, è stato soppresso nel comma 1 dell'art. 175 del Tuir, il riferimento alle aziende [1]; conseguentemente, sono stati abrogati i successivi commi 3 e 4 del medesimo articolo [2] ed è stato aggiunto all'art. 176 del Tuir il nuovo comma 2-bis [3], il quale riproduce l'abrogato comma 4 dell'art. 175, relativamente al conferimento dell'unica azienda da parte dell'imprenditore individuale (ovviamente, con i necessari aggiustamenti, in particolare riguardo al diverso costo fiscale delle partecipazioni cedute, ora rappresentato dall'ultimo valore fiscale dell'azienda conferita).

Pertanto, a partire dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2007 [4], per tutti gli atti di conferimento di aziende o di rami delle stesse, non è più possibile optare per il regime del realizzo "controllato" di cui all'art. 175 del Tuir, il quale, tuttavia, continua a trovare applicazione, seppur limitatamente ai conferimenti aventi ad oggetto partecipazioni di controllo e collegamento [5].

Accedendo ad una valutazione di tipo sistematico non può che condividersi la scelta legislativa di rendere maggiormente coerente la disciplina degli atti di conferimento aventi ad oggetto aziende; di contro, resta ancora suscettibile di critica la mancata estensione del regime di neutralità fiscale di cui all'art. 176 del Tuir, anche agli atti di conferimento aventi ad oggetto partecipazioni di controllo e collegamento (nonché agli atti di apporto in società a fronte dell'emissione di strumenti finanziari partecipativi, la cui remunerazione sia totalmente legata ai risultati economici del soggetto emittente), con la conseguente definitiva abrogazione del (incoerente e contraddittorio) regime di realizzo "controllato" di cui all'art. 175 del Tuir.

Difatti, prima di addentrarci nell'esegesi puntuale del nuovo regime impositivo è bene subito osservare che tali modifiche sostanziali sono criticabili quantomeno sotto il profilo della sistematicità e della coerenza interna, poiché sembrano ispirate più da mere esigenze di semplificazione, oltre che di gettito.

Ante modifica 2008, con specifico riferimento al conferimento d'azienda, che rappresenta il modello di riferimento anche per le operazioni di fusione e scissione, la disciplina fiscale era segnata da due percorsi differenti, tra loro alternativi, di cui uno "naturale", quello di cui all'art. 176 del Tuir, consistente in un automatico meccanismo di continuità dei valori fiscalmente riconosciuti, completamente sganciato dal comportamento contabile delle parti; ed un altro "volontario", quello di cui all'art. 175 del Tuir, consistente, diversamente, in un meccanismo di determinazione dell'imponibile legato al comportamento contabile delle parti. In tale ultimo caso, il valore di realizzo, dunque, non dipendeva dal valore normale dei beni conferiti bensì dalle formalizzazioni contabili ascrivibili alla conferente o alla conferitaria, dovendosi assumere il più alto tra i valori di iscrizione contabile delle partecipazioni presso la conferente e quello di iscrizione dell'azienda presso la conferitaria.

Già in passato il legislatore era intervenuto (cfr. il D.Lgs. n. 358/1997) su tale disciplina e con le successive modifiche ante 2008, aveva ritenuto opportuno prevedere per i conferimenti aventi ad oggetto complessi aziendali, quale regime fiscale "naturale", un meccanismo di automatica continuità dei valori fiscalmente riconosciuti, che sembrerebbe (anzi, più correttamente, dovrebbe) presupporre una natura strutturalmente neutrale di tali specifiche tipologie di conferimento.

Difatti, a conferma di ciò, il legislatore, seppur con molte contraddizioni ed incoerenze, avrebbe operato un distinguo all'interno di tale tipologia negoziale, individuando una subspecie di conferimento, quella avente ad oggetto aziende, cui è stata riconosciuta, sotto il profilo fiscale, una diversa natura non realizzativa, similmente alle "affini" (sotto il profilo funzionale) operazioni di fusione e scissione. In considerazione di ciò, pertanto, il naturale e coerente regime impositivo per tali operazioni dovrebbe essere costituito esclusivamente dalla previsione di un automatico meccanismo di continuità dei valori fiscali.

Tuttavia, sebbene tale scelta, in merito alla natura non realizzativa delle operazioni di fusione, scissione e conferimento d'azienda, quale conseguenza della valorizzazione della funzione riorganizzativa delle stesse, possa apparire condivisibile e coerente, altrettanto non può dirsi per la sua concreta applicazione e per il risultato cui ha condotto, sotto il profilo della disciplina impositiva specificatamente predisposta, in quanto, fatta tale scelta, alla conseguente previsione di un regime di continuità dei valori fiscali non si sarebbe dovuta affiancare anche la contestuale previsione di un paritetico, sebbene volontario, regime di realizzo, trattandosi, evidentemente, di un modo di legiferare assolutamente contraddittorio sul piano dei principi.

Ebbene, è già stato detto come, in forza delle modifiche apportate alla disciplina normativa dei conferimenti, così come contenute nella legge finanziaria per il 2008, il legislatore sembrerebbe aver condiviso, almeno in parte, i profili di incoerenza e contraddittorietà qui evidenziati, prevedendo, per tutte le operazioni di conferimento aventi ad oggetto aziende, quale unico ed esclusivo regime impositivo applicabile, quello di neutralità fiscale, già disciplinato dall'art. 176 del Tuir.

Peraltro, si dimostra assolutamente opportuna l'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione di tale nuovo regime di neutralità fiscale il quale trova, infatti, applicazione anche per i conferimenti di aziende a favore di società di persone [6], ed anche a prescindere dalla residenza della conferitaria e della conferente purché l'azienda conferita sia localizzata in Italia [7].

Il novellato comma 2 dell'art. 176 Tuir recita: "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il conferente o il conferitario è un soggetto non residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato"; in questo modo è stata recepita l'esigenza di estendere l'ambito applicativo del regime di neutralità fiscale, in deroga a quanto stabilito nel comma 1 del medesimo articolo, anche a tutte quelle operazioni in cui il soggetto conferente o il soggetto conferitario non sia un soggetto residente, ogniquale volta l'azienda conferita sia situata nel territorio dello Stato.

Diversamente, non appare condivisibile, sempre sotto un profilo di coerenza sistematica in seno alle operazioni straordinarie d'impresa, l'ulteriore novità rappresentata dall'inserimento, nell'art. 176 del Tuir, del nuovo comma 2-ter, in forza del quale è prevista, per la società conferitaria, la possibilità di optare per un regime impositivo sostitutivo dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap, al fine di ottenere il riconoscimento dei maggior valori dei cespiti (materiali ed immateriali) dalla stessa iscritti in bilancio a seguito dell'atto di

conferimento.

Tale disposizione, invero, sembrerebbe essere giustificata, fondamentalmente, da esigenze di semplificazione, in quanto offrirebbe la possibilità, a tutte le imprese coinvolte in tali operazioni (nella veste di soggetti conferitari), di evitare il cosiddetto "doppio binario" e, quindi, tutte le difficoltà e problematiche connesse al disallineamento tra valori civilistici e valori fiscali. Come ha sostenuto un'avvertita dottrina l'introduzione di tale imposta sostitutiva non è altro che una mera rivalutazione a pagamento, alternativa e non per nulla equivalente rispetto alla neutralità di cui all'art. 176 del Tuir. In quest'ottica la nuova imposta sostitutiva viene considerata come espressione dell'accentuato particolarismo del diritto tributario. Infatti il tributo in discussione grava solamente sui disallineamenti dei valori degli elementi dell'attivo "costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ceduta" [8].

Vi è anche, tuttavia, chi ha salutato molto positivamente la reintroduzione di tale imposta sostitutiva, sia per esigenze di riallineamento fra i valori civilistici e quelli fiscali, sia per tassare la reale capacità contributiva del soggetto conferitario. In tale ottica, infatti, l'imposta sostitutiva viene vista nel quadro delle "imposte volontarie" funzionali al riavvicinamento delle base imponibile Ires alla ricchezza prodotta dalla società. In tal modo infatti il riallineamento servirebbe ad evitare un prelievo crescente su profitti di impresa calcolati al netto di costi non più ancorati a valori di mercato e dunque "gonfiati" in modo illusorio [9]. Di questo problema del disallineamento era ben consapevole anche la Commissione Europea la quale benché ritenesse il regime di neutralità quello più coerente con la presenza del regime di *participation exemption* sottolineava il rischio che il sistema pagasse il prezzo della divaricazione, destinata ad accentuarsi nel tempo, tra costi storici (ovvero quelli riconosciuti fiscalmente) e i valori effettivi e civilistici.

Infatti, la mancata "rivalutazione" dei cespiti con effetto fiscale produce una distorsione nella determinazione della reale capacità economica dell'impresa in quanto i profitti sono più elevati di quanto non sarebbero se i maggiori valori iscritti dei cespiti venissero messi fiscalmente a carico del venditore. Il conferimento d'azienda in un regime di neutralità sposta il carico fiscale delle plusvalenze latente in capo all'acquirente, facendogli pagare imposte attraverso un prelievo su redditi di impresa che incorporano la plusvalenza fiscale che non ha trovato manifestazione in capo al cedente [10].

Tuttavia anche da parte di tale dottrina si evidenzia come tale imposta sostitutiva è ispirata, da una parte, ad esigenze di flessibilità per gli operatori, che così possono essere tassati contrapponendo costi e ricavi correnti, dall'altra, ad esigenze di gettito per l'Eranio che così può ottenere anticipatamente un prelievo, anche se con un'aliquota inferiore, che gli consentirà di finanziare la riduzione generalizzata dell'aliquota Ires.

Peraltro, è opportuno evidenziare che l'inserimento del predetto regime di affrancamento del disallineamento di valori, tramite imposizione sostitutiva, all'interno di una norma ad applicazione generalizzata e temporaneamente non limitata, dovrebbe anche essere dovuto all'esigenza di evitare il rischio di possibili contestazioni da parte della Commissione europea nei confronti dello Stato italiano, in merito al suo carattere potenzialmente lesivo del principio comunitario (ex art. 87, paragrafo 1, del Trattato CE) che vieta gli aiuti di Stato, in quanto incompatibili con il mercato comune, così come da ultimo accaduto con riferimento all'art. 2, comma 26, L. n. 350 del 2003.

Difatti, a causa di quest'ultima disposizione, che offriva la possibilità di riallineare (tramite un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 9%) i maggiori valori dei beni iscritti in bilancio, a seguito di operazioni straordinarie, esclusivamente agli istituti di credito interessati dalle operazioni di riorganizzazione, disciplinate dalla L. n. 218 del 1990, e, pertanto, in deroga al generale regime di neutralità fiscale previsto dal D.Lgs. n. 358 del 1997, lo Stato italiano è stato oggetto di un procedimento di infrazione avviato dalla Commissione europea.

In particolare, quest'ultima ha sottolineato che le società che hanno riallineato la base imponibile in forza di tale disposizione hanno beneficiato di un vantaggio fiscale specifico (consistente nella differenza tra l'aliquota d'imposta ordinaria sugli utili riconosciuti e l'imposta sostitutiva) che si configura come un aiuto di Stato, vietato dalla normativa comunitaria, poiché tale vantaggio era limitato esclusivamente agli istituti di credito interessati dalle operazioni disciplinate dalla L. n. 218 del 1990, mentre gli altri istituti di credito, nonché le altre società interessate da operazioni di riorganizzazione analoghe, ai sensi della disciplina (ordinaria) di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997, non avevano potuto beneficiare dello stesso regime di riallineamento.

Questa procedura di infrazione si è conclusa con la decisione della Commissione europea dell'11 marzo 2008 (relativa all'aiuto di Stato, C-15/2007), in forza della quale il "regime fiscale derogatorio" di cui al citato art. 2, comma 26, L. n. 350 del 2003 è stato dichiarato aiuto di Stato e come tale incompatibile con il mercato comune, con conseguente obbligo per l'Italia di sopprimere il predetto regime e di recuperare dai beneficiari l'aiuto concesso mediante l'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dal citato articolo.

Peraltro, la stessa Commissione europea, nel provvedimento con cui si è deciso di avviare il procedimento di indagine formale nei confronti dell'Italia, ha anche sottolineato la chiara e netta distinzione esistente tra l'istituto del *riallineamento fiscale*, il quale così come disciplinato, sotto il profilo del proprio ambito applicativo, dal citato comma 26 dell'art. 2 della L. n. 350 del 2003, è stato oggetto della contestazione a livello comunitario, in quanto qualificabile quale aiuto di Stato e, pertanto, di ostacolo al libero mercato ed il differente istituto della *rivalutazione fiscale*, disciplinato dal comma 25 del medesimo art. 2 della L. n. 350 del 2003.

Difatti, mentre il *riallineamento fiscale* non può superare il valore ottenuto in occasione di un precedente evento di realizzo, quale un'operazione di riorganizzazione aziendale, diversamente, la *rivalutazione fiscale* è un'operazione che è occasionalmente consentita da leggi speciali, al fine di riconciliare il valore storico dei beni con il loro valore corrente; in tal senso, il citato comma 25 offriva, appunto, la possibilità a tutte le società soggette ad imposta, di rivalutare la base imponibile dei loro beni esistenti al 31 dicembre 2002, per riconciliarli con il loro valore corrente, mediante pagamento di una imposta sostitutiva del 19%, in caso di rivalutazione dei beni ammortizzabili, e del 15%, nel caso di beni non ammortizzabili, pagabili in tre rate.

Pertanto, in considerazione di tutto ciò, la legge finanziaria per il 2008, ha inserito tale "beneficio" (i.e. opzione per il riallineamento fiscale mediante imposta sostitutiva) all'interno di una disposizione ad applicazione generalizzata e temporaneamente non limitata, il quale, in tal modo, spetterebbe a qualsiasi impresa che assuma la veste di soggetto conferitario (ovvero di società incorporante o risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, nel caso, rispettivamente, di operazioni di fusione e scissione), nell'ambito di una qualsiasi operazione di riorganizzazione societaria.

**2. La possibilità di estendere il regime sostitutivo anche al soggetto conferente** - L'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva deve essere esercitata dalla conferitaria, limitatamente ad alcuni beni, così come vedremo nel successivo paragrafo.

In un sistema normativo il conferente rimane del tutto estraneo a tale scelta, dovendo essere attribuito alla partecipazione, ricevuta a fronte del conferimento, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita, a prescindere dal valore cui tale partecipazione sia iscritta nella contabilità del conferente [11].

Peraltro, anche non considerando la circostanza che il conferente potrebbe ricevere una partecipazione qualificabile per l'esenzione (*pex*), vi è tuttavia chi [12] ha sottolineato come tale ricostruzione potrebbe generare una doppia imposizione in capo al soggetto conferente qualora non si tenga conto, anche ai fini del maggior valore fiscale della partecipazione ricevuta dal soggetto conferente, dei maggiori valori fiscali ottenuti a pagamento dal soggetto conferitario.

Tale tesi si baserebbe su di un argomento essenzialmente di tipo letterale. Difatti, il comma 2-ter dell'art. 176 dispone che l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva opera "in luogo dell'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti" e, dunque, anche del comma 1. Per tale via si potrebbe sostenere che il conferente non sia tenuto ad assumere le partecipazioni ricevute in base all'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita.

Diversamente, se si volesse considerare la rivalutazione come irrilevante in capo al soggetto conferente, si dovrebbe ritenere che tale regime non sia un regime peculiare dell'operazione di conferimento, bensì un regime di rivalutazione volontaria a pagamento, operante nella sola sfera giuridica del soggetto conferitario. In altre parole, si dovrebbe essere portati a sostenere l'applicazione di un regime generalizzato di neutralità e di un regime volontario di affrancamento dei maggiori valori iscritti in bilancio dal soggetto conferitario.

Tuttavia, questa interpretazione non può essere condivisa, in quanto, da una attenta e coerente lettura del nuovo dato normativo, emerge con evidenza come, in verità, il regime (opzionale) di affrancamento sia stato normativamente previsto esclusivamente a favore del soggetto conferitario, al fine di consentire (solo) a quest'ultimo il riconoscimento fiscale dei maggior valori iscritti in bilancio dei beni (*recte*, di alcuni dei beni) ricevuti a seguito del conferimento.

A conferma di ciò non può mancare di ricordare come in altre occasioni, tutte le volte in cui il legislatore ha inteso riconoscere anche al soggetto conferente la possibilità di riallineare i valori fiscali sospesi con i maggiori valori contabili, lo ha fatto espressamente. A tal riguardo basti ricordare la disciplina - prima richiamata - dei riallineamenti prevista dalle leggi n. 342 del 21 novembre 2000 (art. 17), n. 448 del 28 dicembre 2001 (art. 3, comma 11) e n. 350 del 24 dicembre 2003 (art. 2, comma 26), relativa alle operazioni di riorganizzazione degli istituti di credito di cui alla L. n. 218 del 1990.

Difatti, la normativa appena richiamata prevedeva espressamente la possibilità di limitare il riallineamento ai soli valori degli attivi della società conferitaria ovvero, in alternativa, applicando un'imposta sostitutiva maggiore, di riallineare sia i valori fiscali degli attivi ricevuti dal soggetto conferitario, sia i valori fiscali delle azioni ricevute dal soggetto conferente; in altri termini, in quest'ultima ipotesi la (maggiore) imposta sostitutiva assolta, per espressa previsione di legge, consentiva un riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori contabili, sia in capo al soggetto conferitario, sia in capo al soggetto conferente.

In aggiunta, ai sensi dell'art. 176, comma 2-ter, del Tuir, è la sola conferitaria a decidere se rivalutare o meno a pagamento, mentre in precedenza erano entrambi i soggetti ad esercitare l'opzione nell'atto di conferimento. L'estraneità del conferente a tale opzione è corroborata anche dal fatto che l'opzione può essere esercitata anche nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta successivo a quello in cui è avvenuto il conferimento. Di talché il conferente, estraneo a tale scelta, non potrebbe affrancare la sua

partecipazione e generare così una plusvalenza che tenga conto dei maggiori valori attribuiti dalla conferitaria, poiché tale scelta della conferitaria può intervenire successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi del conferente relativa al periodo d'imposta in cui si realizza la plusvalenza.

**3. Ambito oggettivo di applicazione del comma 2-ter dell'art. 176 del Tuir** - Al comma 2-ter dell'art. 176 del Tuir è prevista la possibilità per la società conferitaria di optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione o, al più tardi, in quella del periodo d'imposta successivo, per l'applicazione [13], in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali ed immateriali relativi all'azienda ricevuta [14], di una imposta sostitutiva [15] dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap, con aliquota del 12% sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14% sulla parte dei maggiori valori fino a 10 milioni di euro e del 16% sulla parte che eccede 10 milioni (in altri termini, sarebbe in questo modo introdotta la possibilità di un affrancamento di almeno parte del disallineamento tra valori civilistici e fiscali generatosi a seguito dell'operazione di conferimento) [16].

Relativamente agli *assets* oggetto di rivalutazione occorre segnalare che il perimetro è circoscritto ai beni costituenti immobilizzazioni materiali ed immateriali di cui agli artt. 102, 103 e 104 del Tuir ad esclusione, quindi, dei beni che formano l'attivo circolante ed, in particolare, dei beni di magazzino [17] (ossia dei beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa), e di tutti gli elementi dell'attivo che non rientrano fra i beni materiali o immateriali come i costi pluriennali ed i beni monetari. È evidente che l'avviamento potrà essere oggetto di rivalutazione poiché, a seguito del conferimento, si considera acquisito a "titolo oneroso" e per questo iscrivibile in bilancio ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 6), del codice civile [18].

Pertanto, rimangono escluse dall'ambito applicativo del regime opzionale dell'imposta sostitutiva anche le immobilizzazioni finanziarie, probabilmente in considerazione dell'assenza di una convenienza fiscale ad affrancare i maggiori valori contabili di queste ultime in quanto, nell'ipotesi di un loro successivo realizzo, l'eventuale plusvalenza sarebbe destinata a subire l'imposizione nei soli limiti del 5% del suo ammontare in forza del regime di *participation exemption* [19].

Sicuramente si dovrà fare chiarezza, in fase applicativa, in relazione ad alcune situazioni particolari, come il trattamento dei diritti parziali su beni materiali o immateriali, quali il diritto d'usufrutto, d'uso, il diritto di superficie, il trattamento dei beni gratuitamente devolvibili e il trattamento dei beni in *leasing*, soprattutto per quelle società che adottano i principi contabili internazionali i quali iscrivono il bene in bilancio pur non avendone la proprietà giuridica. Con riferimento al *leasing* si dovrebbe ritenere applicabile l'imposta sostitutiva anche all'eventuale rivalutazione dei contratti di *leasing* conferiti e non solo sui beni già riscattati [20].

L'opzione può essere esercitata anche in relazione a singoli beni - non necessariamente per categorie omogenee, come accade, invece, in caso di applicazione delle leggi di rivalutazione - e in relazione a ciascun bene, anche ad una parte e non all'intero maggior valore attribuito.

La modulazione delle aliquote ha destato qualche perplessità in considerazione del fatto che non vi sono esigenze di carattere sistematico che ne richiedessero l'introduzione. In precedenza l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 27 per cento era coordinata con la tassazione di plusvalenze derivanti da operazioni straordinarie e così venivano evitati arbitraggi. Ovvero, tale tassazione era prevista sia per le plusvalenze da cessione d'azienda che per quelle da conferimento. Ora tale scelta non può che essere ricondotta nella "imperscrutabile discrezionalità legislativa" [21].

Circa la decorrenza del nuovo regime la formulazione della norma non è molto chiara. L'art. 176, comma 2-ter, del Tuir dispone che "... I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell'ammortamento a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione ...". Sembrerebbe, dunque, che se il conferimento avviene nel 2008 e l'opzione è esercitata nella dichiarazione 2009 per il 2008, il riconoscimento fiscale dei maggiori valori operi solo dal 2009, con l'effetto di generare un disallineamento sugli ammortamenti fatti nel 2008 che si manterrà per tutto il processo di ammortamento dei beni fino alla loro dismissione. Tale conseguenza sembra del tutto irrazionale ed è auspicabile che venga chiarito che gli effetti si producono dal periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione che contiene l'opzione.

Nell'art. 176, comma 2-ter, è stata inserita anche una clausola antielusiva che prevede la piena tassazione dei beni oggetto di rivalutazione nel caso di realizzo prima del quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione. In tal modo il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva è scomputata dall'imposta sui redditi.

**4. L'imposta sostitutiva e le operazioni di fusione e scissione** - Va, inoltre, tenuto presente che il regime di imposizione sostitutiva è applicabile anche ai maggiori valori emergenti nel bilancio della società incorporante o risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, nel caso, rispettivamente, di operazioni di fusione e scissione.

Mancando uno specifico riferimento ai beni ricevuti si potrebbe ritenere che l'affrancamento possa riguardare anche i beni della stessa società incorporante e beneficiaria, e non solo quelli ad esse trasferiti. Il rinvio letterale all'art. 176, comma 2-ter, però, potrebbe indurre ad una interpretazione restrittiva. Infatti l'affrancamento sarebbe possibile solo per i maggiori valori imputati, in sede di allocazione del disavanzo, ai beni della società incorporata (e non anche dell'incorporante) o della società scissa (e non anche della società beneficiaria), poiché i beni ricevuti per effetto dell'operazione sono solo quelli che provengono da un soggetto diverso da quello cui essi sono approdati con l'operazione [22].

Diversamente si potrebbe sostenere l'irrazionalità della scelta legislativa, tanto più in considerazione del fatto che i principi contabili internazionali, e in particolare l'IFRS 3, portano in alcuni casi a considerare come "acquirente" la società incorporata (*reverse acquisition*) [23]. L'interpretazione restrittiva si potrebbe giustificare solo qualora si postulasse una perfetta corrispondenza fra la formulazione del comma 2-ter dell'art. 176, che si riferisce ai beni ricevuti dalla conferitaria, e i commi aggiunti agli artt. 172 e 173, secondo cui il regime dell'imposta sostitutiva è applicabile alle stesse condizioni, termini e modalità previsti dal comma 2-ter dell'art. 176 anche dalla società incorporante o dalla società beneficiaria. Ma è proprio la formulazione letterale della norma che porta ad escludere tale interpretazione restrittiva in quanto non vi è alcun riferimento ai maggiori valori iscritti per effetto del disavanzo, tanto più irrilevante per i soggetti che applicano gli IAS/IFRS, giacché i beni sono direttamente iscritti ai loro valori correnti. Così, un rinvio ai criteri utilizzati per la contabilizzazione secondo il *purchase method* induce a ritenere che l'incorporante o la beneficiaria, che hanno iscritto maggiori valori contabili su propri beni, possono affrancare con il pagamento di un'imposta sostitutiva anche tali beni [24]. È evidente che un'interpretazione restrittiva e forse più in linea con lo spirito della norma porterebbe a considerare ingiustificata tale estensione, avendo il legislatore stabilito che le modalità, le condizioni e i termini per operare la rivalutazione devono essere quelli previsti per il conferimento. Anche su questo punto sarebbero utili chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria.

**5. Considerazioni sull'applicabilità dell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973** - Si ricorda, inoltre, che non sono ravvisabili profili di elusività relativamente ad operazioni di conferimento in neutralità seguiti dalla successiva cessione della partecipazione, per l'espressa previsione normativa contenuta nel comma 3 dell'art. 176 del Tuir [25]. Ovvero non si considera elusiva l'operazione di conferimento, effettuato in regime di neutralità, cui faccia seguito la cessione delle partecipazioni con applicazione della disciplina dell'esenzione. La Finanziaria per il 2008 all'art. 1, comma 46, lettera c), n. 4), ha esteso l'inapplicabilità dell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600 anche alla cessione delle partecipazioni a seguito dell'operazione di conferimento effettuata con l'utilizzo dell'imposta sostitutiva. Tale disposizione, tuttavia, è circoscritta all'ipotesi del conferente e nulla dice circa l'esclusione del carattere elusivo delle operazioni che attraverso il regime dell'imposta sostitutiva siano capaci di generare un risparmio d'imposta per la società conferitaria. Come già affermato in presenza della vecchia disciplina di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997, tale fattispecie non ha nulla a che vedere con fenomeni elusivi, ancorché l'applicazione di un'imposta sostitutiva possa generare nel tempo vantaggi fiscali [26]. Tale fattispecie è riconducibile nel novero del lecito risparmio d'imposta in cui il legislatore ha già scontato a monte, in una fase prenormativa, il problema dell'eventuale perdita di gettito dovuta al riconoscimento di nuovi valori fiscalmente riconosciuti spendibili dalla conferitaria. Pertanto, anche tale vantaggio, ove presente, non potrebbe essere attaccato tramite l'applicazione dell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

Relativamente alla fiscalità indiretta, il conferimento dell'azienda e la successiva cessione, a prescindere dal regime o meno di neutralità scelto dalla conferitaria, pongono seri problemi circa l'applicabilità dell'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986. Un rapido cenno merita, infatti, la posizione della recente giurisprudenza della Corte di Cassazione [27] e l'utilizzo che la stessa ha fatto di tale articolo, considerato come una vera e propria norma generale antielusiva attraverso la quale ricostruire la reale sostanza economica dell'operazione, quantomeno ai fini dell'imposta di registro.

Poiché si ritiene, data la preordinazione degli atti negoziali, considerati nella loro scansione temporale, che il fine che si voleva perseguire non era il conferimento di azienda, ma la cessione della stessa, la Suprema Corte ha riqualificato i negozi tra loro connessi di conferimento e successiva cessione delle partecipazioni, come una cessione d'azienda. Così, solamente ai fini dell'imposta di registro, l'operazione deve scontare l'imposta proporzionale. Facilmente si comprende lo iato che si crea a livello sistematico fra l'imposizione diretta e quella indiretta. Infatti, ai fini delle imposte dirette è lo stesso legislatore che legittima tali operazioni escludendone l'elusività; diversamente la Corte di Cassazione, ai fini delle imposte indirette, in assenza di un'espressa previsione normativa, ravvisa un comportamento elusivo, sanzionandolo con l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale così come prevista per la cessione d'azienda, attraverso l'utilizzo dell'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 [28].

**6. Regime transitorio e considerazioni conclusive** - La novella disciplina dovrebbe prevedere un ambito applicativo della predetta imposta sostitutiva tale da consentire l'affrancamento fiscale anche delle differenze contabili emerse in conseguenza di operazioni pregresse, chiaramente nei limiti delle differenze di bilancio ancora presenti alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 [29].

Con un decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze saranno adottate le disposizioni attuative per l'esercizio e gli effetti dell'opzione, per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sostitutiva. In caso di applicazione parziale dell'imposta sostitutiva, l'esercizio dell'opzione può essere subordinato al rispetto di limiti minimi. Tale imposta dovrà essere versata in tre rate annuali, la prima delle quali pari al 30%, la seconda al 40% e la terza al 30%; sulla seconda e la terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5%.

Conclusivamente la relazione al citato disegno di legge ha testualmente affermato: "l'applicazione dell'imposta sostitutiva, tanto nell'operazione di conferimento quanto in quelle di fusione e scissione, è finalizzata ad ottenere il riconoscimento dei maggiori valori dei cespiti iscritti in bilancio e non a tramutare la natura dell'operazione da neutrale in realizzativa".

È, quindi, confermato dallo stesso legislatore come l'introduzione di un regime di imposizione sostitutiva attraverso cui ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori civilistici che potrebbero emergere a seguito di operazioni straordinarie di riorganizzazione societaria, quali atti di conferimento, fusioni e scissioni, non muti la "natura fiscale" delle stesse, normativamente assunta, nell'ambito dell'imposizione diretta - si è detto - in termini di neutralità.

In verità, questo regime tenta di conciliare, relativamente a tali operazioni, il (convenzionale) carattere "non realizzativo" e quindi di neutralità riconosciuto in ambito tributario ed il diverso (e naturale) carattere "realizzativo" alle stesse talvolta riconosciuto in ambito civilistico-contabile.

In particolare, da un punto di vista civilistico, il realizzo di maggior valori si determina non solo con l'atto di conferimento ma anche, per i soggetti IAS/IFRS, con le stesse operazioni di fusione e di scissione, che rispondano ai requisiti applicativi dell'IFRS 3 (cioè quando sia posta in essere una *business combination*, in cui la compagine sociale di una delle società coinvolte assuma il controllo della società che risulta dall'operazione), in quanto tali operazioni devono essere contabilizzate con il cosiddetto *purchase method*, basato sulla rilevazione, da parte della società che acquisisce il controllo, dei valori attuali della società acquisita [30].

Peraltro, queste considerazioni sono destinate a trovare un'implicita conferma anche nella stessa relazione al disegno di legge finanziaria per il 2008, prima citata, laddove è espressamente ricordato che "la collocazione dei conferimenti d'azienda fra le operazioni neutrali implica che, similmente alle fusioni e alle scissioni, tali operazioni non sono realizzative per il conferente, né di plusvalenze né di minusvalenze. Ne deriva, in altri termini, che mentre ai fini civilistici il conferimento resta operazione realizzativa e altrettanto sono considerate operazioni realizzative, per i soggetti che applicano gli IAS, la fusione e la scissione che rispondono ai requisiti applicativi dell'IFRS 3, ai fini fiscali viene consolidato il tradizionale principio di considerare tutte queste operazioni come neutrali. In secondo luogo, in alternativa alla neutralità si è consentita ai conferimenti di azienda in parola - e la stessa alternativa è stata omogeneamente prevista per le operazioni di fusione e scissione - l'applicabilità di un regime di imposizione sostitutiva al 18%, volto al riconoscimento dei maggiori valori emergenti nel bilancio della società conferitaria (incorporante o risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione)".

In conclusione, può, dunque, ribadirsi che il regime opzionale dell'imposizione sostitutiva, alternativo al regime di neutralità fiscale, è certamente criticabile sotto il profilo della sistematicità e della coerenza interna della disciplina tributaria applicabile alle operazioni straordinarie e sembra motivato esclusivamente da ragioni di semplificazione, destinate a evitare disallineamenti tra valori contabili e fiscali, e da mere esigenze di gettito.

Note:

[1] Cfr. art. 1, comma 46, lettera c), n. 1), L. n. 244/2007.

[2] Cfr. art. 1, comma 46, lettera c), n. 2), L. n. 244/2007.

[3] Cfr. art. 1, comma 46, lettera d), n. 3), L. n. 244/2007.

[4] Cfr. art. 1, comma 47, L. n. 244/2007.

[5] Sull'argomento si veda G. ZIZZO, *Le operazioni societarie straordinarie e la legge finanziaria per il 2008*, in "Quaderni di Riv. dir. trib.", in corso di pubblicazione, consultato per gentile concessione dell'Autore.

[6] È stata infatti soppressa la locuzione del comma 1 dell'art. 176 del Tuir, che recitava testualmente: "a condizione che il soggetto conferitario rientri fra quelli di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b)". Cfr. art. 1, comma 46, lettera d), n. 1), L. n. 244 del 2007.

[7] Cfr. art. 176, comma 2, del Tuir.

[8] In tal senso cfr. M. BEGHIN, *Conferimenti d'azienda e nuove imposte "sostitutive"*, in "Corr. trib." n. 3/2008, pag. 185.

[9] In tal senso cfr. D. STEVANATO, *L'imposizione sostitutiva sulle riorganizzazioni aziendali*, in "Corr. trib." n. 46/2007, pag. 3742.

[10] In tal senso D. STEVANATO, *op. cit.*, pag. 3741.

[11] In tal senso cfr. M. BEGHIN, *op. cit.*, pag. 188.

[12] In tal senso cfr. D. STEVANATO, *op. cit.*, pag. 3745.

[13] Si precisa che la disciplina della nuova imposta sostitutiva sulle operazioni di ristrutturazione aziendale dovrebbe essere completata da un decreto ministeriale di attuazione relativo tanto alle nuove operazioni, quanto alle pregresse. Cfr. art. 1, comma 47, L. n. 244/2007.

[14] Peraltro, l'introduzione di un simile regime (ordinario) di riconoscimento fiscale di tali maggiori valori, emergenti a seguito di operazioni straordinarie, porrebbe anche un problema di coordinamento con la disciplina (agevolativa) prevista dai commi da 242 a 249 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, ossia con il cosiddetto "bonus per le aggregazioni aziendali", consistente nel riconoscimento fiscale (gratuito) dei disavanzi da scambio (per fusioni e scissioni) e dei maggiori valori iscritti dal conferitario sui beni e sull'avviamento conferiti, rispetto a quelli che erano riconosciuti in capo alla conferente (per i conferimenti neutrali di cui all'art. 176 del Tuir), relativamente alle operazioni (di aggregazioni tra terze economie) poste in essere nel 2007 e 2008. A tal fine, il comma 47 dell'art. 1, L. n. 244/2007, rinvia ad un decreto, di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'adozione di disposizioni attuative anche per il coordinamento con le disposizioni recate, appunto, in materia di agevolazioni per le aggregazioni aziendali.

[15] L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, la prima delle quali, pari al 30%, la seconda al 40% e la terza al 30%; peraltro, sulla seconda e la terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5%.

[16] Nella stessa relazione al disegno di legge finanziaria per il 2008 si chiarisce che la scelta del regime di imposizione sostitutiva (originariamente soltanto del 18% e successivamente ridotta a seconda dell'entità dei maggiori valori affrancati) spetta esclusivamente alla società conferitaria e riguarda i singoli cespiti e non la plusvalenza nel suo complesso, emergente dal trasferimento dell'azienda; questo al fine, da un lato, di evitare eventuali arbitraggi fiscali (possibili, invece, nell'attuale regime) consistenti nel sottoporre a tassazione i conferimenti (in forza del vigente art. 175 del Tuir) nei periodi in cui sono utilizzabili perdite fiscali, nonché, dall'altro, al fine di evitare che "la base imponibile dell'imposta sostitutiva possa essere determinata per differenza tra i plusvalori ed i minusvalori degli elementi dell'attivo e del passivo del compendio aziendale; situazione, questa, che si presta ad incertezze valutative e anche al riconoscimento di rilevanza fiscale a fondi diversi da quelli espressamente considerati nel testo unico. Naturalmente, questa tematica resta per le operazioni di trasferimento di azienda di altra natura, quali le compravendite". Peraltro, con riferimento alla problematica del riconoscimento fiscale di fondi diversi da quelli considerati nel testo unico, iscritti in bilancio a seguito di operazioni straordinarie, si veda G. ZIZZO, *Avviamento negativo e fondi tassati nelle operazioni straordinarie*, in "Corr. trib.", 2007, pagg. 3139 e seguenti, laddove l'Autore, in commento alla *risoluzione n. 184/E del 25 luglio 2007* (in "Il fisco" n. 31/2007, fascicolo n. 2, pag. 4446), analizza, in chiave critica, la soluzione indicata dall'Agenzia delle Entrate per giustificare il riconoscimento fiscale dell'avviamento negativo iscritto in bilancio (ed avente natura di fondo rischi atipico) da una società in occasione dell'acquisto di un'azienda.

[17] Sul punto cfr. G. ZIZZO, *Le operazioni societarie straordinarie e la legge finanziaria per il 2008*, *op. cit.*, secondo cui l'esclusione dei beni merce deriverebbe dalla circostanza che "poiché è presumibile che il momento del realizzo dei maggiori valori iscritti su questi beni sia prossimo a quello del conferimento, ammettere l'opzione significherebbe consegnare alla conferitaria un mezzo per assicurarsi un immediato risparmio d'imposta, corrispondente alla differenza tra prelievo sostitutivo (peraltro, da pagare in tre rate annuali, del 30, 40 e 30%) e prelievo ordinario".

[18] Peraltro, con specifico riferimento all'allocation contabile tra i diversi assets che compongono l'azienda del valore complessivo di quest'ultima, si fa presente che, in tema di accertamento del valore dell'avviamento in materia di imposte sul reddito, di recente la Corte di Cassazione, con sentenza del 6 febbraio 2008, n. 9950, ha affermato che, in caso di cessione di azienda, sebbene il corrispettivo per la cessione sia il frutto della libera contrattazione delle parti, tuttavia la conseguente ripartizione contabile, tra le singole componenti aziendali, del corrispettivo complessivamente versato non è insindacabilmente rimessa all'imprenditore cessionario ed è soggetta al rispetto del criterio della correttezza e veridicità del bilancio, con la conseguenza che tutti gli elementi attivi e passivi devono essere iscritti in bilancio al loro valore reale. Ne consegue che l'Amministrazione finanziaria ben può sindacare se sia congrua la parte del corrispettivo imputata dal cessionario all'avviamento dell'azienda acquistata. Tale pronuncia, sebbene

faccia riferimento ad una controversia sorta sotto la vigenza della vecchia normativa, in forza della quale l'avviamento era ammortizzabile fiscalmente in 5 anni (laddove attualmente è ammortizzabile in 18 anni), tuttavia è destinata ad assumere una notevole rilevanza per il principio di diritto in essa stabilito.

[19] Secondo G. ZIZZO, *op. ult. cit.*, "quanto alle immobilizzazioni finanziarie, le ragioni della loro irrilevanza non sono affatto chiare: si potrebbe ritenere che dipenda dalla carenza del requisito della strumentalità, al cospetto di un regime che intende favorire esclusivamente la riorganizzazione di attività produttive, ma l'ipotesi cade - o meglio, dovrebbe cadere - se posta a confronto con la possibilità di esercitare l'opzione anche in relazione ad immobilizzazioni materiali non strumentali, possibilità che contraddice detto intendimento".

[20] In tal senso cfr. M. PIAZZA, *Finanziaria 2008: le novità in materia di operazioni straordinarie*, in "il fisco" n. 2/2008, fascicolo n. 1, pagg. 183 e seguenti.

[21] L'espressione è di M. BEGHIN, *op. cit.*, pag. 187.

[22] In tal senso cfr. I. SCAFATI, *Imposta sostitutiva nelle riorganizzazioni aziendali*, in "Corr. trib." n. 42/2007, pag. 3407.

[23] Così D. STEVANATO, *op. cit.*, pag. 3745.

[24] Così D. STEVANATO, *op. cit.*, pag. 3746.

[25] Cfr. M. BEGHIN, *op. cit.*, pag. 188.

[26] In tal senso si veda R. LUPI, *Manuale giuridico professionale di diritto tributario*, Ipsoa, Milano, 2001, pag. 314.

[27] Cfr. Cass., 23 novembre 2001, n. 14900 e Cass., 25 febbraio 2002, n. 2713, in "Rass. trib." n. 4/2005, pag. 1208, con nota di FARINA. Le conclusioni cui è giunta la Suprema Corte sono state accolte da Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, n. 34/10/06 (dep. 17 gennaio 2007), con cui è stato ribadito che, ai fini dell'imposta di registro, configura cessione di azienda l'alienazione di tutte le quote di una società, successivamente alla sua costituzione, avvenuta con il contestuale conferimento di un'azienda alberghiera.

[28] Su tali aspetti si permetta il rinvio a G. CORASANITI, *Profili tributari dei conferimenti in natura e degli apporti in società*, Padova, 2008, pagg. 468 e seguenti.

[29] Inoltre, in forza del comma 48 dell'**art. 1** della **L. n. 244/2007**, è prevista la possibilità di poter riallineare i valori fiscali dei beni (o di altre poste) a quelli contabili, mediante assoggettamento dei disallineamenti alle stesse imposte sostitutive previste per le operazioni straordinarie; in questo modo, assoggettando ad imposta sostitutiva le deduzioni extracontabili operate in passato, senza dover attendere le naturali vicende di recupero previste dall'attuale **art. 109**, comma 4, del **Tuir**, si intenderebbe offrire l'opportunità di passare in modo più rapido e flessibile al nuovo regime, che non consente più di fruire di deduzioni extracontabili. Si precisa, peraltro, che dovrebbe anche essere prevista la possibilità di applicare l'imposta sostitutiva in misura parziale, dovendo, in tal caso, essere richiesta per classi omogenee di deduzioni extracontabili.

[30] Tutto ciò conferma il carattere (civilisticamente) realizzativo di questa tipologia di operazioni: difatti, se il valore attuale delle partecipazioni da assegnare ai soci della società acquistata è superiore al valore attuale netto delle attività e passività della società acquistata, la differenza è iscritta all'attivo quale avviamento; se, invece, è inferiore, è imputata ad avviamento negativo per confluire nel risultato d'esercizio in qualità di provento. Con specifico riferimento alla problematica relativa al trattamento fiscale di tali componenti contabili realizzati a seguito delle predette operazioni cfr. G. ZIZZO, *Avviamento negativo e fondi tassati nelle operazioni straordinarie*, *op. cit.*, pag. 3140. Con riferimento all'impatto dello IFRS 3 in materia tributaria cfr. G. ZIZZO, *Le aggregazioni aziendali contabilizzate in base allo IFRS 3*, in "Corr. trib.", 2007, pagg. 3614 e seguenti, il quale correttamente osserva che stante la formula, inequivocabilmente onnicomprensiva, della disposizione dell'**art. 172**, comma 1, del **Tuir**, le fusioni (ma le considerazioni si applicano anche alle operazioni di aggregazione aziendale realizzate mediante scissione o conferimento) contabilizzate secondo il *purchase method*, sono dotate della medesima neutralità fiscale che contrassegna anche le altre fusioni. Peraltro, nella legge finanziaria per il 2008 è confermata la piena adozione del principio di derivazione del reddito imponibile in connessione con l'adozione degli IAS/IFRS di cui al **regolamento (CE) n. 1606/2002**, in quanto i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili valgono, anche in deroga alle disposizioni previste nei successivi articoli del **Tuir** in materia di reddito di impresa (novellato **art. 83** del **Tuir**). A tal riguardo è prevista l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che preveda, tra l'altro, l'individuazione di criteri di coordinamento dei principi contabili internazionali in materia di aggregazioni aziendali con la disciplina fiscale in materia di operazioni straordinarie, anche ai fini del trattamento dei costi di aggregazione. Cfr. **art. 1**, comma 60, **L. n. 244/2007**.